

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITA' CULTURALE

Adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della
Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001

La Conferenza Generale,

impegnata alla piena realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e in altri strumenti giuridici universalmente riconosciuti, quali i due Patti Internazionali del 1966 relativi l'uno ai diritti civili e politici e l'altro ai diritti economici, sociali e culturali.

Ricordando che il Preambolo dell'Atto costitutivo dell'UNESCO afferma " (...) che, esigendo la dignità dell'uomo, la diffusione della cultura e educazione di tutti in una prospettiva di giustizia, libertà e pace, ciò comporta per tutte le nazioni doveri sacri da rispettare in uno spirito di mutua assistenza". *Ricordando* inoltre il suo primo articolo che attribuisce all'UNESCO, tra gli altri compiti, quello di promuovere "gli accordi internazionali che riterrà utili per facilitare la libera circolazione delle idee attraverso il dialogo e l'immagine". *Facendo riferimento* alle disposizioni relative alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali che compaiono tra gli strumenti internazionali promossi dall'UNESCO.

Riaffermando che la cultura deve essere considerata come l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che essa include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze. *Constatando* che la cultura si trova al centro dei dibattiti odierni sull'identità, la coesione sociale e lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza. *Affermando* che il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali.

Ausplicando una più vasta solidarietà fondata sul riconoscimento della diversità culturale, sulla presa di coscienza dell'unitarietà del genere umano e sullo sviluppo degli scambi interculturali.

Considerando che il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie d'informazione e comunicazione, pur costituendo una sfida per la diversità culturale, crea tuttavia le condizioni per un dialogo rinnovato tra culture e civiltà.

Consapevole del compito specifico, affidato all'UNESCO, nell'ambito delle Nazioni Unite, di tutelare e promuovere la ricchezza delle diversità culturali,

Proclama i seguenti principi e adotta la presente Dichiarazione:

Tra i quali, in particolare, l'Accordo di Firenze del 1950 e il relativo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione Universale sui diritti d'autore del 1952, la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale del 1966, la convenzione relativa alle misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il transito delle proprietà illecite dei beni culturali del 1970, la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 1972, la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza e sui pregiudizi razziali del 1978, la Raccomandazione relativa alla condizione dell'artista del 1980 e la Raccomandazione sulla tutela della cultura tradizionale e popolare del 1989. Definizione conforme alle conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (MONDIACULT, Messico, 1982), della Commissione mondiale della cultura e dello sviluppo (Notre Diversité Créatrice, 1995) e della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).

IDENTITA', DIVERSITA' E PLURALISMO

Articolo 1 -La diversità culturale, patrimonio comune dell'Umanità

La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità. Fonte di scambi, d'innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future.

Articolo 2 -Dalla diversità al pluralismo culturale

Nelle nostre società sempre più diversificate, è indispensabile assicurare un'interazione armoniosa e una sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici, varie e dinamiche. Politiche che favoriscano l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica.

Articolo 3 -La diversità culturale, fattore di sviluppo

La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente.

DIVERSITA' CULTURALE E DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 4 -I diritti dell'uomo, garanti della diversità culturale

La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.

Articolo 5 -I diritti culturali, ambito favorevole alla diversità culturale

I diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell'uomo, che sono universali, inscindibili e interdipendenti. Il libero svolgersi di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali, quali sono definiti all'Articolo 27 della Dichiarazione

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITA' CULTURALE

Adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della
Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001 -

Ognuno deve quindi avere la possibilità di esprimersi, di creare e diffondere le proprie opere nella lingua di sua scelta e, in particolare nella lingua madre; ognuno ha diritto a una educazione e formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale, ognuno deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta, ed esercitarne le forme, nei limiti imposti dal rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 6 -Verso una diversità culturale accessibile a tutti

Nell'assicurare la libera circolazione delle idee attraverso parole e immagini, bisogna vigilare affinché tutte le culture possano esprimersi e farsi conoscere. La libertà d'espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo, le pari opportunità di accesso alle espressioni artistiche alle conoscenze scientifiche e tecnologiche -compresa il formato digitale-e la possibilità, per tutte le culture, di essere presenti sui mezzi d'espressione e diffusione, sono i garanti della diversità culturale.

DIVERSITA' CULTURALE E CREATIVITA'

Articolo 7 -Il patrimonio culturale, alle fonti della creatività

Ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con altre culture. Per questa ragione il patrimonio culturale, deve essere preservato in tutte le sue forme, valorizzato, e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità, e al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturale.

Articolo 8 -I beni e i servizi culturali, merci diverse dalle altre

Di fronte agli attuali mutamenti economici e tecnologici, che aprono vaste prospettive alla creazione e all'innovazione, un'attenzione particolare deve essere riservata alla diversità dell'offerta creativa, al doveroso rispetto dei diritti degli autori e degli artisti così come alla specificità dei beni e dei servizi culturali che, in quanto portatori di identità, di valori e di senso, non devono essere considerati delle merci o beni di consumo.

Articolo 9 -Le politiche culturali, quali catalizzatori di creatività

Le politiche culturali devono assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere e nello stesso tempo creare le condizioni favorevoli alla produzione e diffusione di beni e servizi culturali diversificati, attraverso istituzioni culturali che dispongano di mezzi per affermarsi su scala locale e mondiale. Spetta a ciascuno Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali, definire la propria politica culturale e realizzarla con gli strumenti più adeguati, sia che si tratti di sostegni operativi che di quadri normativi appropriati.

DIVERSITA' CULTURALE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

Articolo 10 -Rafforzare le capacità di creazione e diffusione su scala mondiale

Di fronte agli attuali squilibri dei flussi e degli scambi dei beni culturali su scala mondiale, bisogna rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionali in modo da permettere a tutti i Paesi, specie quelli in via di sviluppo e quelli in fase di transizione, di costituire istituzioni culturali valide e competenze sul piano sia nazionale che internazionale.

Articolo 11 -Creare partenariati tra settore pubblico, settore privato e società civile


Le forze del mercato non possono da sole garantire la tutela e la promozione della diversità culturale, garanzia di uno sviluppo umano durevole. In questa prospettiva, è opportuno riaffermare il ruolo fondamentale delle politiche pubbliche, in partenariato con il settore privato e con la società civile.

Articolo 12-Il ruolo dell'UNESCO

L'UNESCO, sulla base del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di: a) promuovere l'assunzione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate in seno alle diverse istituzioni intergovernative; b) servire da istituzione di riferimento e concertazione tra gli Stati, gli organismi governativi e non governativi internazionali, la società civile e il settore privato per l'elaborazione comune di concetti, obiettivi e politiche in favore della diversità culturale; c) proseguire nell'azione normativa, di sensibilizzazione e di sviluppo delle capacità negli ambiti connessi alla presente Dichiarazione che rientrino nelle sue competenze; d) facilitare l'attuazione del Piano d'azione, le cui linee essenziali sono allegate alla presente Dichiarazione.



LINEE ESSENZIALI DI UN PIANO D'AZIONE della DICHIARAZIONE UNIVERSALE dell'UNESCO sulla DIVERSITA' CULTURALE



" Reproduit avec la permission de L'UNESCO "

Gli Stati membri si impegnano a prendere le misure appropriate per diffondere ampiamente la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale e incoraggiare la sua effettiva applicazione, collaborando soprattutto alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. Approfondire il dibattito internazionale sulle questioni relative alla diversità culturale, in particolare quelle che riguardano lo sviluppo e il suo impatto sulla formulazione delle politiche, tanto nazionali quanto internazionali; incentivare in particolare la riflessione relativa all'opportunità di uno strumento giuridico internazionale sulla diversità culturale;
2. Avanzare, in ambito sia nazionale che internazionale, nella definizione dei principi, delle norme e delle pratiche, dei mezzi di sensibilizzazione e delle forme di cooperazione più consone alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale;
3. Favorire lo scambio delle conoscenze e delle pratiche migliori in materia di pluralismo culturale, al fine di facilitare, nelle società diversificate, l'integrazione e la partecipazione di persone e gruppi provenienti da differenti orizzonti culturali;
4. Migliorare la comprensione e la chiarezza del contenuto dei diritti culturali, come parte integrante dei diritti dell'uomo;
5. Tutelare il patrimonio linguistico dell'umanità e difendere le capacità espressive, la creatività e la diffusione del maggior numero possibile di lingue;
6. Incoraggiare la diversità linguistica, nel rispetto della lingua madre, in ogni ambito dell'educazione, dovunque ciò sia possibile, e stimolare l'apprendimento del multilinguismo fin dalla più tenera età;
7. Suscitare, attraverso l'educazione, una presa di coscienza del valore positivo della diversità culturale e migliorare a questo scopo sia l'impostazione dei programmi scolastici che la formazione degli insegnanti;
8. Incorporare nel processo educativo, dove necessario, approcci pedagogici tradizionali che permettano di preservare ed ottimizzare metodi culturalmente appropriati alla comunicazione e trasmissione del sapere;

LINEE ESSENZIALI DI UN PIANO D'AZIONE della DICHIARAZIONE UNIVERSALE dell'UNESCO sulla DIVERSITA' CULTURALE

9. Incoraggiare "l'alfabetizzazione digitale" e accrescere la conoscenza delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che devono essere considerate sia discipline d'insegnamento sia strumenti pedagogici in grado di rafforzare l'efficacia dei servizi educativi;

10. Promuovere la diversità linguistica nel mondo digitale, e incoraggiare l'accesso universale, attraverso la rete mondiale, a tutte le informazioni che riguardano l'ambito pubblico;

11. Lottare contro il divario digitale, in stretta cooperazione con le istituzioni competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, favorendo l'accesso dei paesi in via di sviluppo alle nuove tecnologie, aiutandoli a padroneggiare quelle dell'informazione e facilitando nello stesso tempo la diffusione digitale dei prodotti culturali endogeni e l'accesso di questi popoli alle risorse digitali educative, culturali e scientifiche, disponibili su scala mondiale;

12. Stimolare la diffusione, la tutela e la diffusione dei contenuti diversificati nei media e nelle reti mondiali d'informazione e, a questo scopo, promuovere il ruolo dei servizi pubblici di radio e televisivi per lo sviluppo di produzioni audiovisive di qualità, favorendo in particolare l'attuazione di processi cooperativi che ne facilitino la diffusione;

13. Elaborare politiche e strategie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in particolar modo di quello culturale orale e di quello immateriale, e combattere il traffico illecito di beni e servizi culturali;

14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra la scienza moderna e i saperi locali;

15. Sostenere la mobilità di creatori, artisti, ricercatori, scienziati e intellettuali e lo sviluppo di programmi e di partenariati internazionali di ricerca, sforzandosi di preservare e accrescere la capacità creativa dei paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione;

16. Assicurare la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nell'interesse dello sviluppo della creatività contemporanea e di una remunerazione equa del lavoro creativo, pur difendendo il diritto di tutti di accedere alla

cultura, in conformità dell'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

17. Favorire la nascita o il consolidamento di istituzioni culturali in paesi in via di sviluppo e in transizione e, a tale scopo, cooperare allo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze necessarie, sostenere la crescita di mercati locali validi e facilitare l'accesso della ricchezza culturale di questi paesi al mercato mondiale e nei circuiti internazionali di distribuzione;

18. Sviluppare politiche culturali atte a promuovere i principi iscritti nella presente Dichiarazione anche attraverso organismi di sostegno operativo e/o normative appropriate, nel rispetto degli obblighi internazionali di ogni Stato;

19. Coinvolgere i diversi settori della società civile nella definizione delle politiche pubbliche destinate a tutelare e promuovere la diversità culturale;

20. Riconoscere e incoraggiare il contributo che il settore privato può offrire alla valorizzazione della diversità culturale e facilitare a tal fine la creazione di spazi di dialogo tra settore pubblico e settore privato.

Gli Stati membri raccomandano al direttore Generale di valutare gli obiettivi enunciati nel presente Piano di Azione per l'attuazione dei programmi dell'UNESCO e di comunicarlo alle istituzioni dell' Organizzazione delle Nazioni Unite e alle altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate, al fine di rafforzare un'azione sinergica in favore della diversità culturale.

Document établi
pour le Sommet mondial
sur le développement durable,
Johannesburg.
26 août - 4 septembre 2002